

VERBALE DI ACCORDO

Orario di lavoro per emergenza caldo - Rischio colpo di calore

Il giorno 17 giugno 2026 in Brescia, presso la sede dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della Provincia di Brescia (EBAT) sono presenti:

Confagricoltura Brescia, rappresentata dal presidente Oscar Scalmana, assistito da Giovanni Bertozzi

Coldiretti Brescia, rappresentata dalla presidente Laura Facchetti, assistita da Antonio Zanetti

Confederazione Italiana Agricoltori Est Lombardia, rappresentata dal presidente Alex Odini, assistito da Marta Giordano e Romana Villa

Fai Cisl, rappresentata dalla segretaria generale Rossella Gazzaretti

Flai Cgil, rappresentata dal segretario generale Enrico Nozza Bielli

Uila Uil, rappresentata dal segretario generale Michele Saleri

Premesso che:

- 1) Le parti recepiscono in toto il contenuto dell'Ordinanza del Presidente Giunta Regione Lombardia del 9 giugno 2026 - n. 484.
- 2) Le parti recepiscono le linee guida promosse da SC PSAL di ATS Brescia, nonché quelle definite in sede ministeriale.
- 3) L'art. 26 del CPL Operai Agricoli e florovivaisti della provincia di Brescia prevede che in caso di condizioni meteorologiche avverse i lavori svolti all'aperto senza idonea protezione vengano sospesi.
- 4) Si è in attesa della circolare INPS che stabilirà termini e modalità di accesso alla CISOA.
- 5) E' un dovere garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l'adozione di strumenti di flessibilità organizzativa contrattualmente riconosciuti.

Tutto ciò premesso, convengono quanto segue:

- 1) Allo scopo di contenere il rischio del colpo da calore, nel periodo circoscritto dall'ordinanza di cui al punto 1) delle premesse e limitatamente ai giorni e alle zone in cui viene preclusa la possibilità di prestare l'attività lavorativa, il datore di lavoro potrà prevedere una distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero diversa da quella adottata nel restante periodo dell'anno.
- 2) Qualora nella diversa distribuzione dell'orario si anticipasse l'inizio dell'attività prima delle ore 6.00 ovvero si posticipasse l'inizio dei lavori, con conseguente conclusione dopo le 22.00, in turni

continuativi nel limite di un totale di ore lavorate giornaliere pari a 8, le ore di lavoro dalle 4.00 e fino alle 24.00 saranno considerate ordinarie e non troverà applicazione esclusivamente la maggiorazione per lavoro notturno in base a quanto previsto dall'art. 24 del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brescia. Nei casi in cui il lavoratore sia impossibilitato a recuperare le ore di lavoro non effettuate, potrà chiederne la compensazione con l'utilizzo delle ferie.

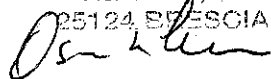
- 3) Il recupero del lavoro non apportato, limitatamente ai giorni in cui non si potrà prestare l'attività nel rispetto dell'ordinanza di cui al punto 1) delle premesse, potrà essere recuperato, in deroga a quanto previsto dall'art. 26 del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brescia, nel termine di 4 mesi successivi all'avvenuta sospensione del lavoro e per un massimo di 2 ore al giorno.

Letto confermato e sottoscritto.

UNIONE PROV. AGRICOLTORI

Via Creta, 50
25124 BRESCIA

CONFAGRICOLTURA BRESCIA



COLDIRETTI BRESCIA



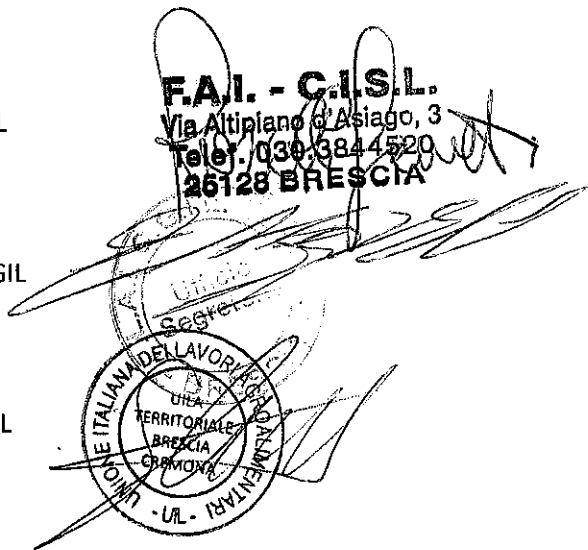
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI EST LOMBARDIA



FAI - CISL

FAI - C.I.S.L.
Via Altipiano d'Asiago, 3
Telef. 030/3844520
26128 BRESCIA

FLAI - CGIL



UILA - UIL

